

## PROCESSO VERBALE ADUNANZA CVIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

20 settembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 20 del mese di settembre duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 16 settembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Claudio LUBATTI - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Gianfranco PORQUEDDU.

Commissione di scrutinio: Gerardo MANCUSO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Proposta di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 22303/2011

**OGGETTO: Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Proposta di modifica dello statuto. Integrazione.**

N. Protocollo: 30862/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione le deliberazioni proposte dall'Assessore Perone a nome della Giunta rispettivamente in data 5/7/2011 e 31/8/2011 ed i cui testi sono allegati rispettivamente sotto le lettere A) e B).

u v u v u v u

(Seguono:

- *l'illustrazione delle due proposte da parte dell'Assessore Perone;*
  - *gli interventi dei Consiglieri Sammartano, Giacometto, Rabellino, Papotti e Fazzone;*
  - *la replica dell'Assessore Perone;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Proposta di modifica dello statuto. Approvazione.**

N. Protocollo: 22303/2011

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Bonansea - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 27  
Votanti = 27

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo).

Contrari 1

(Rabellino).

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Bonansea - Corda - Gambetta - Giacometto -  
Loiaconi - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente -  
Velardo).

Contrari 1

(Rabellino).

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Proposta di modifica dello  
statuto. Integrazione.**

N. Protocollo: 30862/2011

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Bonansea - Corda - Gambetta - Giacometto -  
Loiaconi - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente -  
Velardo).

Contrari 1

(Rabellino).

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Bonansea - Corda - Gambetta - Giacometto -  
Loiaconi - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente -  
Velardo).

Contrari 1

(Rabellino).

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to Sergio Bisacca

/ml



## **Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 109 al punto e) dell'o.d.g.*

**OGGETTO: MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA.  
PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.**

N. Protocollo: 22303/2011

*L'Assessore Perone, a nome della Giunta (seduta 5/7/2011), propone l'adozione del seguente provvedimento*

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 352-329635/2004 del 10/02/2004 ha approvato la partecipazione, in qualità di di Socio Ordinario, all'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia", abbreviabile in Museo dell'Automobile, nonché il relativo Statuto;

Considerato che il il Museo dell'Automobile non ha scopo di lucro, opera principalmente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché la relativa componentistica.

Nell'ambito delle sue finalità, il Museo dell'Automobile si propone:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;
- raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione - seduta dell'8 marzo 2011 (aggiornato in data 16 marzo 2011) - durante la quale sono state approvate, le modifiche statutarie in corso e in

particolare quelle in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotte dalla legge n. 122 del 30/07/2010, producendo copia dello Statuto modificato, composto da 21 articoli che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che tali proposte di modificazione sono indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Soci l'Associazione stessa e riguardano, tra l'altro:

- il cambiamento della denominazione in "Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli" abbreviabile in "Mauto";
- l'ampliamento dello scopo dell'Associazione che potrà assumere partecipazioni in enti e/o società anche con scopi affini al proprio e compiere attività anche commerciali;
- l'ingresso tra i Soci della Fiat S.p.A.; è prevista anche la figura dei Soci Sostenitori attribuibile a Enti e persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce, all'unanimità, tale qualifica. L'Assemblea può conferire inoltre, il titolo di Socio Onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.
- l'obiettivo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile, e qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.
- la composizione del C.d.A.: in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 è ridotta a cinque membri, nominati dall'Assemblea dei Soci;

Viste e analizzate le proposte di modifica dello Statuto, che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto e di approvare, fin da ora, la proposta del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale

Considerato che l'Assemblea dei Soci - recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Soci stessi nei rispettivi Organi, si riunirà per discutere ed approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la prima e la settima commissione consiliare permanente nella seduta congiunta del 31/08/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" Corso Unità d'Italia, 40 10126 Torino, che si allegano al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto

vigente ed evidenziate nelle parti modificate, sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell’Associazione “Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia”, allegato sotto la lettera “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da 21 articoli, risultante dalle proposte di modificazione come indicate in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell’Assemblea dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all’Assemblea dei Soci del Museo dell’Automobile convocata per discutere e deliberare sulle modificazioni proposte, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

## STATUTO

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata

**"MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE**

**AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI",**

abbreviabile in "MAUTO".

### **Articolo 2 - SCOPO**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;



- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;
- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.

### **Articolo 3 - DURATA**

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

### **Articolo 4 - SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

### **Articolo 5 - SOCI E SOSTENITORI**

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la "FIAT S.P.A.", la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone

fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.

L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.

L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

La qualifica di Socio o Sostenitore si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci Sostenitori secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

#### **Articolo 6 - PATRIMONIO E RISORSE DISPONIBILI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla

realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

#### **Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.

#### **Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,

d) - il Collegio dei Revisori.

I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, entro i limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

#### **Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, entro i limiti di legge, alle modifiche statutarie, alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o

videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

#### **Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il socio che non abbia ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avrà diritto di vedere il suo rappresentante nominato quale Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione

provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:

- 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;
- 3) -- proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;
- 4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;
- 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;
- 6) -- deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;
- 7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme

ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

- 8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;
- 9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;
- 10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;
- 11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;
- 12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del

Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

#### **Articolo 13 - DIRETTORE**

Il Direttore è nominato, su Proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.

Il Comitato d'Indirizzo:

- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;



- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.

Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese

sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

#### **Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio o il Sostenitore, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 17 - INFORMATIVA**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i

poteri.

Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Articolo 20 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

#### **Articolo 21 - NORME TRANSITORIE**

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del

nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio*

Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO - MARZO 2011
<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"</p> <p><b>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</b> L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA", abbreviabile in "MUSEO DELL'AUTOMOBILE".</p> <p><b>Articolo 2 - SCOPO</b> L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"</p> <p><b>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</b> L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (<b>cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo</b>), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI", abbreviabile in "MAUTO".</p> <p><b>Articolo 2 - SCOPO</b> L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.</p>

<p>L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.</p> <p>A tal fine l'Associazione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;</li> <li>- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;</li> <li>- raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;</li> <li>- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;</li> <li>- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;</li> <li>- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere</li> </ul>	<p>L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.</p> <p>A tal fine l'Associazione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;</li> <li>- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, <b>nonché</b> raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;</li> <li>- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;</li> <li>- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;</li> <li>- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori,</li> </ul>
---	--

<p>autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;</p> <p>- attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.</p> <p>L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi.</p> <p>L'Associazione può inoltre compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative anche collaborando e partecipando ad altri Enti con scopi analoghi.</p>	<p>rientranti nelle finalità dell'Associazione;</p> <p>- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.</p> <p>L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, <b>anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.</b></p> <p>L'Associazione può inoltre:</p> <p>- compiere tutte le attività mobiliari, <b>anche commerciali</b>, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;</p> <p>- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, <b>nei limiti delle disposizioni di legge.</b></p>
<p><b>Articolo 3 - DURATA</b></p> <p>La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.</p>	<p><b>Articolo 3 - DURATA</b></p> <p>La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.</p>
<p><b>Articolo 4 - SEDE</b></p> <p>L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.</p>	<p><b>Articolo 4 - SEDE</b></p> <p>L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.</p>

## Articolo 5 - SOCI

~~I Soci si distinguono in Soci Ordinari ed in Soci Tecnici.~~

~~Sono Soci Ordinari dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e, se chiedono di aderirvi, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione **determina** un anno per l'altro, previo l'accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare annualmente per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre i contributi aggiuntivi che verranno deliberati dall'Assemblea dopo aver ottenuto la disponibilità dei Soci interessati.~~

~~Sono Soci Tecnici dell'Associazione, se chiedono di aderirvi, le società FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., PIRELLI PNEUMATICI S.p.A., PININFARINA S.p.A., ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. e BERTONE S.p.A., l'AUTOMOBILE CLUB di TORINO, l'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, nonché gli Enti e le persone fisiche e~~

## Articolo 5 - SOCI E SOSTENITORI

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, **la "FIAT S.P.A."**, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati **con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione **propone** un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

**Sono Sostenitori dell'Associazione** gli Enti e le persone fisiche e



<p>giuridiche che, <del>senza obblighi di contributi in denaro,</del> contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</p> <p><del>Le ammissioni dei Soci Ordinari</del> e l'attribuzione della qualifica di Socio <b>Tecnico</b> sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti presenti alla riunione.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione</b> può conferire il titolo di socio onorario <del>e di socio sostenitore agli Enti</del> ed alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio <b>del Consiglio</b>, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio <del>Ordinario</del> o <b>Tecnico</b> si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci <del>Ordinari</del> per la quota annuale <del>deliberata dal Consiglio di Amministrazione</del>, quanto ai Soci <b>Tecnici</b> secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.</p> <p><b>Articolo 6 - PATRIMONIO</b></p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p>	<p>giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</p> <p>L'attribuzione della qualifica di <b>Sostenitore</b> è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.</p> <p><b>L'Assemblea</b> può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a <b>suo</b> giudizio, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio o <b>Sostenitore</b> si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci <b>Sostenitori</b> secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.</p> <p><b>Articolo 6 - PATRIMONIO <u>E RISORSE DISPONIBILI</u></b></p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito <b>dai conferimenti in</b></p>
---	---

<p>- dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;</p> <p>- dagli apporti aggiuntivi effettuati dai Soci Ordinari;</p> <p>- dai contributi pubblici e privati;</p> <p>- dai proventi delle iniziative dell'Associazione;</p> <p>- dai beni di proprietà dell'Associazione;</p> <p>- da erogazioni, donazioni e lasciti.</p> <p><del>L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il suo patrimonio ed i beni ricevuti in comodato nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.</del></p>	<p>denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.</p> <p><b><u>L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:</u></b></p> <p>- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;</p> <p>- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;</p> <p>- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;</p> <p>- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;</p> <p>- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;</p> <p>- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi</p>
--	--

#### **Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci ~~Ordinari,~~
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori ~~dei Conti.~~

~~E' prevista la nomina di cariche onorarie.~~

**natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.**

#### **Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**L'Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.**

**Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.**

#### **Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori.

**I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad**

<p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI</b></p> <p>L'assemblea è convocata dal <b>Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci <del>Ordinari</del> di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>L'assemblea dei Soci Ordinari si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi aggiuntivi proposti ai Soci <del>Ordinari</del>.</p> <p>L'Assemblea dei Soci <del>Ordinari</del> ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori dei Conti determinandone il compenso, alle modifiche statutarie, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p>	<p><b>alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, <b>entro i limiti di legge</b>, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p> <p>L'assemblea è convocata dal <b>Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, <b>entro i limiti di legge</b>, alle modifiche statutarie, <b>alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta</b> del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno</p>
--	--

<p>L'assemblea dei Soci Ordinari è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci <del>Ordinari</del> che siano in regola con il <del>pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di <b>almeno la metà</b> dei Soci <del>Ordinari</del> e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il</p>	<p>sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza <b>della maggioranza</b> dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il</p>
---	--

<p>numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci Ordinari.</p> <p><b>Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione è composto da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ;</li> <li>- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ;</li> <li>- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;</li> <li>- un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;</li> <li>- un membro designato dalla Fondazione CRT;</li> <li>- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;</li> <li>- un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino;</li> <li>- un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche;</li> </ul>	<p>numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.</p> <p><b>Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il socio che non abbia ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avrà diritto di vedere il suo rappresentante nominato quale Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.</p>
---	---

<p><b>- il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici.</b></p> <p><b>L'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.</b></p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, <b>con le modalità e nei limiti di legge.</b></p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>prima successiva assemblea.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, <b>in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.</b></p>
---	--

<p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</li> <li>2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</li> <li>3) - <b>determinare</b> le quote <b>associative uguali</b> per tutti i Soci Ordinari e <del>proporre all'Assemblea</del> i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio <del>Ordinario</del>;</li> <li>4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;</li> <li>5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</li> <li>6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci <del>Ordinari e dei Soci Tecnici</del>;</li> <li>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</li> </ol>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</li> <li>2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</li> <li>3) - <b>proporre</b> all'Assemblea le quote <b>annuali</b> per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;</li> <li>4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;</li> <li>5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</li> <li>6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, <b>da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori</b>;</li> <li>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</li> </ol>
---	---



<p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale</p>	<p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale</p>
---	---

identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, ~~quest'ultimo ove nominato.~~

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

~~Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.~~

~~Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento ordinario che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.~~

identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, **con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato**, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

~~Il compimento di atti da parte del Vice Presidente comprova l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.~~

### **Articolo 13 - DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

~~Il Direttore inoltre, sotto l'alta vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del proprio operato:~~

- ~~a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;~~
- ~~b) predispone Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;~~
- ~~e) collabora nella predisposizione:~~
  - ~~— del bilancio preventivo annuale nonché di documenti programmatici;~~

### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

### **Articolo 13 - DIRETTORE**

Il Direttore è nominato, **su Proposta del Presidente**, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è **responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione**, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

~~del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;~~  
d) ~~cura l'attività dell'Associazione;~~  
e) ~~firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;~~  
f) ~~svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.~~

Il Direttore **ha diritto di assistere**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **Articolo 14 - COMITATO DEI SOCI TECNICI**

**Il Comitato dei Soci Tecnici è composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Tecnici, dura in carica per un triennio, ed ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'allestimento del Museo ed alle manifestazioni da organizzare, nonché fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei Soci Tecnici è in grado di assicurare.**

**Il Comitato dei Soci Tecnici esprime pareri consultivi, non vincolanti, su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla sua**

Il Direttore **opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO**

**Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.**

**Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.**

**Il Comitato d'Indirizzo:**

**- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;**

<p>attenzione dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici elegge nel proprio seno un Coordinatore che ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Soci Tecnici.</p> <p>Il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici è membro del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'operatività del Comitato dei Soci Tecnici si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;</li> <li>- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.</li> </ul> <p>Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.</p> <p>Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 15 - REVISORI DEI CONTI</b></p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea.</p>	<p><b>Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI</b></p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, <b>di cui uno con funzioni di Presidente.</b></p> <p>I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità</p>

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori **hanno diritto di partecipare**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

#### **Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio, ~~sia Ordinario che Tecnico~~, che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i

dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori **partecipano**, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, **con le modalità e nei limiti di legge.**

#### **Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare

<p>contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.</p> <p>Al Socio, <b>sia Ordinario che Tecnico</b>, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non spetta alcun diritto al patrimonio sociale.</p> <p>E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 16 bis - INFORMATIVA</b></p> <p>I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci <del>Ordinari</del>, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.</p> <p>Il Presidente trasmette ai soci <del>ordinari</del> i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</b></p> <p>In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori</p>	<p>tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.</p> <p>Al Socio <b>o il Sostenitore</b>, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.</p> <p>E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 17 - INFORMATIVA</b></p> <p>I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.</p> <p>Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</b></p> <p>In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori</p>
---	--

<p>determinandone i poteri.</p> <p><b>Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione</b> con finalità analoghe con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p><b>Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b></p> <p>Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.</p> <p>Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie</p>	<p>determinandone i poteri.</p> <p><b>Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea,</b> salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p><b>Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b></p> <p>Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.</p> <p>Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie</p>
---	--



<p>nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p><b>Articolo <u>19</u> - NORME FINALI</b></p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.</p> <p><b>Articolo <u>20</u> - NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente statuto è subordinata al fatto che gli aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio siano divenuti soci dell'Associazione. In caso contrario, il Consiglio sarà composto unicamente dai Consiglieri designati dagli Enti e Società già divenuti soci e verrà poi ampliato in ragione delle successive adesioni e designazioni.</p> <p>Visto per inserzione e deposito.</p>	<p>nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p><b>Articolo <u>20</u> - NORME FINALI</b></p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.</p> <p><b>Articolo <u>21</u> - NORME TRANSITORIE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; <i>medio tempore</i> la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di <i>prorogatio</i></p> <p>Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.</p>
--	---



## **Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 116 al punto e) dell'o.d.g.*

**OGGETTO: MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. INTEGRAZIONE.**

N. Protocollo: 30862/2011

*L'Assessore Perone, a nome della Giunta (seduta 31/8/2011), propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 352-329635/2004 del 10/02/2004 ha approvato la partecipazione, in qualità di Socio Ordinario, all'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia", abbreviabile in Museo dell'Automobile, nonché il relativo Statuto;

Considerato che il Museo dell'Automobile non ha scopo di lucro, opera principalmente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché la relativa componentistica.

Nell'ambito delle sue finalità, il Museo dell'Automobile si propone:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;
- raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.

Visti:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione - seduta dell'8 marzo 2011 (aggiornato in data 16 marzo 2011) - durante la quale sono state approvate, le modifiche statutarie in corso e in particolare quelle in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotte dalla legge n. 122 del 30/07/2010;
- la proposta della G.P. del 5/7/2011 prot. n. 22303/2011 con la quale venivano proposte al C.P. le modificazioni statutarie deliberate in seno al Consiglio di Amministrazione e allegate al provvedimento prot. n. 22303/2011
- il verbale del Consiglio di Amministrazione - seduta del 28 luglio 2011 durante la quale è stata approvata la proposta di variazione art. 10 - Consiglio di Amministrazione - della bozza di modificazione che al primo capoverso citava:

**art. 10 – Consiglio di Amministrazione**

*Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il socio che non abbia ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avrà diritto di vedere il suo rappresentante nominato quale Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.*

Veniva pertanto proposto di variare la bozza del nuovo Statuto come segue:

**art. 10 – Consiglio di Amministrazione**

*Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:*

- *il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;*
- *il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;*
- *il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;*
- *un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;*
- *un membro designato da Fiat spa.*

*Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.*

producendo la stesura finale dello Statuto modificato, composto da 21 articoli che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno integrare la proposta di deliberazione prot. n. 22303/2011 recependo la modificazione dell'art.10 - Consiglio di Amministrazione, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia", in data 28/07/2011;

Ricordato che le proposte di modificazione sono indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Soci l'Associazione stessa e riguardano, tra l'altro:

- il cambiamento della denominazione in "Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli" abbreviabile in "Mauto";
- l'ampliamento dello scopo dell'Associazione che potrà assumere partecipazioni in enti e/o società anche con scopi affini al proprio e compiere attività anche commerciali;
- l'ingresso tra i Soci della Fiat S.p.A.; è prevista anche la figura dei Soci Sostenitori

attribuibile a Enti e persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce, all'unanimità, tale qualifica. L'Assemblea può conferire inoltre, il titolo di Socio Onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

- l'obiettivo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile, e qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.
- la composizione del C.d.A.: in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 è ridotta a cinque membri, nominati dall'Assemblea dei Soci;

Viste e analizzate le proposte di modifica dello Statuto, che si allega al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziata nelle parti modificate (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto e di approvare, fin da ora, la proposta del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale

Considerato che l'Assemblea dei Soci - recepite le proposte di modifica dello Statuto da parte dei Soci stessi nei rispettivi Organi, si riunirà per discutere ed approvare le modifiche statutarie medesime;

Sentite la prima e la settima commissione consiliare permanente nella seduta congiunta del 31/08/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di integrare la proposta di deliberazione prot. n. 22303/2011 recependo la modificazione dell'art. 10 - Consiglio di Amministrazione, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia", in data 28/07/2011
- 2) di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" Corso Unità d'Italia, 40 10126 Torino, che si allegano al presente provvedimento in forma affrontata allo Statuto vigente ed evidenziate nelle parti modificate, sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il testo del nuovo Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia", allegato sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da 21 articoli, risultante dalle proposte di modificazione come indicate in premessa e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, annulla e sostituisce il precedente Statuto;

- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Soci del Museo dell'Automobile convocata per discutere e deliberare sulle modificazioni proposte, ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui al precedente punto 2), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

## STATUTO

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata

**"MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE  
AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI",**

abbreviabile in "MAUTO".

### **Articolo 2 - SCOPO**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso

l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;

- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.

### **Articolo 3 - DURATA**

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

### **Articolo 4 - SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

### **Articolo 5 - SOCI E SOSTENITORI**

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la "FIAT S.P.A.", la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera

dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.

L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.

L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

La qualifica di Socio o Sostenitore si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci Sostenitori secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

#### **Articolo 6 - PATRIMONIO E RISORSE DISPONIBILI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.



L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

#### **Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.

#### **Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori.

I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso,

fatta eccezione per i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, entro i limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

#### **Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, entro i limiti di legge, alle modifiche statutarie, alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per

teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

#### **Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;

- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato da Fiat spa.

Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:

- 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di

specifiche attività;

3) - proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;

4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;

5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;

6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;

7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;

9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;

10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;

11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;

12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua

assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

#### **Articolo 13 - DIRETTORE**

Il Direttore è nominato, su Proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai

sensi di legge.

Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.

Il Comitato d'Indirizzo:

- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.

Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme

sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

#### **Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio o il Sostenitore, che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di



gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 17 - INFORMATIVA**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del

costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Articolo 20 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

#### **Articolo 21 - NORME TRANSITORIE**

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio*.  
Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO - LUGLIO 2011
<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"</p> <p><b>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA", abbreviabile in "MUSEO DELL'AUTOMOBILE".</p> <p><b>Articolo 2 - SCOPO</b></p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.</p> <p>L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"</p> <p><b>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (<b>cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo</b>), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI", abbreviabile in "MAUTO".</p> <p><b>Articolo 2 - SCOPO</b></p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.</p> <p>L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia</p>

<p>dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.</p> <p>A tal fine l'Associazione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;</li> <li>- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;</li> <li>- raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;</li> <li>- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;</li> <li>- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;</li> <li>- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;</li> </ul>	<p>dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.</p> <p>A tal fine l'Associazione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;</li> <li>- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, <b>nonché</b> raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;</li> <li>- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;</li> <li>- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;</li> <li>- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;</li> <li>- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità</li> </ul>
---	---

<p>- attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.</p> <p>L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi.</p> <p>L'Associazione può inoltre compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative anche collaborando e partecipando ad altri Enti con scopi analoghi.</p> <p><b>Articolo 3 - DURATA</b></p> <p>La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p><b>Articolo 4 - SEDE</b></p> <p>L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.</p> <p><b>Articolo 5 - SOCI</b></p> <p><del>I Soci si distinguono in Soci Ordinari ed in Soci Tecnici.</del></p> <p>Sono Soci <del>Ordinari</del> dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e, se</p>	<p>dell'Associazione.</p> <p>L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, <b>anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.</b></p> <p>L'Associazione può inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere tutte le attività mobiliari, <b>anche commerciali</b>, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;</li> <li>- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, <b>nei limiti delle disposizioni di legge.</b></li> </ul> <p><b>Articolo 3 - DURATA</b></p> <p>La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p><b>Articolo 4 - SEDE</b></p> <p>L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.</p> <p><b>Articolo 5 - SOCI <u>E SOSTENITORI</u></b></p> <p>Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, <b>la "FIAT S.P.A."</b>, la Provincia di Torino e la Regione</p>
---	---

<p><del>chiedono di aderirvi, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.</del></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione <b>determina</b> un anno per l'altro, previo l'accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare <del>annualmente per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo.</del></p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre i contributi aggiuntivi che verranno deliberati dall'Assemblea dopo aver ottenuto la disponibilità dei Soci interessati.</del></p> <p><del>Sono Soci Tecnici dell'Associazione, se chiedono di aderirvi, le società FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., PIRELLI PNEUMATICI S.p.A., PININFARINA S.p.A., ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. e BERTONE S.p.A., l'AUTOMOBILE CLUB di TORINO, l'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, nonché gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, senza obblighi di contributi in denaro, contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</del></p>	<p>Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati <b>con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione <b>propone</b> un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.</p> <p><b>Sono Sostenitori dell'Associazione</b> gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</p>
--	---

<p><del>Le ammissioni dei Soci Ordinari</del> e l'attribuzione della qualifica di Socio <b>Tecnico</b> sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti presenti alla riunione.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione</b> può conferire il titolo di socio onorario <del>e di socio sostenitore agli Enti</del> ed alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio <b>del Consiglio</b>, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio <del>Ordinario</del> o <b>Tecnico</b> si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci <del>Ordinari</del> per la quota annuale <del>deliberata dal Consiglio di Amministrazione</del>, quanto ai Soci <b>Tecnici</b> secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.</p> <p><b>Articolo 6 - PATRIMONIO</b></p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p>	<p>L'attribuzione della qualifica di <b>Sostenitore</b> è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.</p> <p><b>L'Assemblea</b> può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a <b>suo</b> giudizio, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio o <b>Sostenitore</b> si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci <b>Sostenitori</b> secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.</p> <p><b>Articolo 6 - PATRIMONIO <u>E RISORSE DISPONIBILI</u></b></p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito <b>dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del</b></p>
--	--

<p><del>- dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;</del></p> <p><del>- dagli apporti aggiuntivi effettuati dai Soci Ordinari;</del></p> <p><del>- dai contributi pubblici e privati;</del></p> <p><del>- dai proventi delle iniziative dell'Associazione;</del></p> <p><del>- dai beni di proprietà dell'Associazione;</del></p> <p><del>- da erogazioni, donazioni e lasciti.</del></p> <p><del>L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il suo patrimonio ed i beni ricevuti in comodato nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.</del></p>	<p>patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.</p> <p><b><u>L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:</u></b></p> <p><b>- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;</b></p> <p><b>- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;</b></p> <p><b>- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;</b></p> <p><b>- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;</b></p> <p><b>- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;</b></p> <p><b>- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.</b></p>
--	---



#### Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci ~~Ordinari~~,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori ~~dei Conti~~.

~~E' prevista la nomina di cariche onorarie.~~

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto

#### Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**L'Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.**

**Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.**

#### Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori.

**I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.**

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, **entro i limiti di legge**, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di

<p>dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI</b></p> <p>L'assemblea è convocata dal <b>Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci <del>Ordinari</del> di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>L'assemblea dei Soci Ordinari si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi aggiuntivi proposti ai Soci <del>Ordinari</del>.</p> <p>L'Assemblea dei Soci <del>Ordinari</del> ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori dei Conti determinandone il compenso, alle modifiche statutarie, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci Ordinari è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di</p>	<p>Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.</p> <p><b>Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p> <p>L'assemblea è convocata dal <b>Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione</b> con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, <b>entro i limiti di legge</b>, alle modifiche statutarie, <b>alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta</b> del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di</p>
--	---

<p>assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci <del>Ordinari</del> che siano in regola con il <del>pagamento della</del> quota annuale <del>deliberata dal</del> <del>Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di <b>almeno la metà</b> dei Soci <del>Ordinari</del> e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci</p>	<p>quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza <b>della maggioranza</b> dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.</p>
---	--

Ordinari.

#### Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ;
- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
- un membro designato dalla Fondazione CRT;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino;
- un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche;
- il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici.

L'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.

#### Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato da Fiat spa.

Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.

<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <p>1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, <b>con le modalità e nei limiti di legge.</b></p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla <b>prima successiva assemblea.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, <b>in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <p>1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;</p>
---	--

<p>2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</p> <p>3) - <b>determinare</b> le quote <b>associative uguali</b> per tutti i Soci Ordinari e <del>proporre all'Assemblea</del> i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio <del>Ordinario</del>;</p> <p>4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;</p> <p>5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</p> <p>6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci <del>Ordinari e dei Soci Tecnici</del>;</p> <p>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</p> <p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari</p>	<p>2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;</p> <p>3) - <b>proporre</b> all'Assemblea le quote <b>annuali</b> per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;</p> <p>4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;</p> <p>5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;</p> <p>6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, <b>da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori</b>;</p> <p>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</p> <p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari</p>
--	--

<p>per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p>	<p>per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>
--	---

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento ordinario che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

#### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il compimento di atti da parte del Vice Presidente comprova l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, **con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato**, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - VICE PRESIDENTE**

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.



### Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

~~Il Direttore inoltre, sotto l'alta vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del proprio operato:~~

- ~~a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;~~
- ~~b) predisporre Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;~~
- ~~c) collabora nella predisposizione:
  - ~~— del bilancio preventivo annuale nonché di documenti programmatici;~~
  - ~~— del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;~~~~
- ~~d) cura l'attività dell'Associazione;~~
- ~~e) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;~~
- ~~f) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.~~

### Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato, **su Proposta del Presidente**, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è **responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione**, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

<p>Il Direttore <b>ha diritto di assistere</b>, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p><b>Articolo 14 - COMITATO DEI SOCI TECNICI</b></p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici è composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Tecnici, dura in carica per un triennio, ed ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'allestimento del Museo ed alle manifestazioni da organizzare, nonché fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei Soci Tecnici è in grado di assicurare.</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici esprime pareri consultivi, non vincolanti, su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici elegge nel proprio seno un Coordinatore che ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Soci Tecnici.</p> <p>Il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici è membro del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Il Direttore <b>opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa</b>, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p><b>Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.</p> <p>Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.</p> <p>Il Comitato d'Indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;</li> <li>- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;</li> <li>- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.</li> </ul>
--	---

<p>Per l'operatività del Comitato dei Soci Tecnici si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.</p> <p>Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 15 - REVISORI DEI CONTI</b></p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea.</p> <p>I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>I Revisori <b>hanno diritto di partecipare</b>, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.</p> <p>Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p>	<p><b>Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI</b></p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, <b>di cui uno con funzioni di Presidente.</b></p> <p>I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>I Revisori <b>partecipano</b>, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.</p> <p>Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, <b>con le modalità e nei limiti di legge.</b></p>

**Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio, ~~sia Ordinario che Tecnico~~, che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio, **sia Ordinario che Tecnico**, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non spetta alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

**Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio **o il Sostenitore**, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 16 bis - INFORMATIVA**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci ~~Ordinari~~, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci ~~ordinari~~ i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione** con finalità analoghe con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti

#### **Articolo 17 - INFORMATIVA**

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente** con analoghe finalità di pubblica utilità **scelto dall'Assemblea**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al

<p>disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.</p> <p>Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p><b>Articolo <u>19</u> - NORME FINALI</b></p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.</p> <p><b>Articolo <u>20</u> - NORMA TRANSITORIA</b></p> <p><b>La composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente statuto è subordinata al fatto che gli aventi diritto</b></p>	<p>rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.</p> <p>Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p><b>Articolo <u>20</u> - NORME FINALI</b></p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.</p> <p><b>Articolo <u>21</u> - NORME TRANSITORIE</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello</b></p>
--	--

<p>alla rappresentanza in Consiglio siano divenuti soci dell'Associazione. In caso contrario, il Consiglio sarà composto unicamente dai Consiglieri designati dagli Enti e Società già divenuti soci e verrà poi ampliato in ragione delle successive adesioni e designazioni.</p> <p>Visto per inserzione e deposito.</p>	<p>statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; <i>medio tempore</i> la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di <i>prorogatio</i></p> <p>Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.</p>
--	---